

# COPIA

COMUNE DI LA THUILE  
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE  
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

Tel. 0165.88.41.08  
Fax 0165.88.46.41

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2

### OGGETTO :

**APPLICAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.**

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di febbraio alle ore venti e minuti zero in La Thuile, nel Palazzo Comunale, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala delle riunioni in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Presente
Orlandi Carlo - Sindaco	Sì
Stammelluti Francesco - Vice Sindaco	Sì
Granier Monica Maria - Assessore	Sì
Milano Piergiorgio - Assessore	Sì
Caironi Gianfranco - Consigliere	Sì
Martinet Valentina - Assessore	Sì
Théodule Miriam - Consigliere	Sì
Rizzi Santiago - Consigliere	Sì
Bandito Daniele - Consigliere	Sì
Giacchetto Claudio - Consigliere	Giust.
Alliod Marie Claire - Consigliere	Sì
Bovio Ruggero Giuseppe - Consigliere	Sì
Bandito Gabriele - Consigliere	Sì
Cavaletto Antonio - Consigliere	Sì
Menel Maria Vittoria - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 14
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Pietro MARTINI.

Il Signor Orlandi Carlo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Si esprime parere <b>favorevole</b> sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Pietro MARTINI)
Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98: In ordine alla regolarità contabile, parere: <b>favorevole</b> Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto non vi è né imputazione a bilancio né documentazione contabile a corredo della delibera. Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Pietro MARTINI)
Si esprime il parere <b>favorevole</b> di legittimità in merito alla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 bis, comma 1, della L.R. n° 54/1998,	IL SEGRETARIO COMUNALE (Pietro MARTINI)

## **OGGETTO : APPLICAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Premesso che:**

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge n. 214 del 2011 ha disposto l'istituzione dell'Imposta Municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'imposta è applicata, in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sul federalismo fiscale;
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del citato art. 13;

#### **Rilevato che:**

- la base imponibile su cui calcolare l'imposta è rivalutata applicando alle rendite catastali i moltiplicatori indicati al comma 4 dell'art. 13 citato;
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i Comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo di detta maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- i Comuni possono altresì stabilire che:
  - a) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  - b) l'aliquota dello 0,2 per cento, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 possa essere ridotta fino allo 0,1 per cento;

#### **Considerato che:**

- è riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali e loro pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base;
- in riferimento a previsioni di stima del gettito presunto effettuate all'indomani dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sopra richiamate peraltro ancora basate su dati incerti soprattutto per ciò che riguarda la quota da riversare allo Stato per il fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 17 dell'articolo 13 del

D.L. n. 201/2011 convertito in L 214/2011 e il fondo perequativo di cui all'articolo 28 commi 7 e 9 di cui allo stesso decreto, è ragionevole ipotizzare che, qualora fossero applicate le tariffe base previste dalle nuove disposizioni di legge, tenuto conto della considerevole quota di imposta riservata allo Stato, le entrate comunali risulterebbero incrementate in misura minima o addirittura potrebbero non corrispondere in negativo all'entrata accertata nel 2011 allo stesso titolo;

**Ritenuto** opportuno, peraltro, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993, convertito con Legge 133/1994, applicare l'aliquota agevolata pari allo 0,1% al fine di salvaguardare un settore economicamente fragile e tuttavia essenziale per la difesa della montagna, della sua economia e dell'ambiente, intervenendo a favore di un settore che versa da anni in difficoltà economiche;

**Ritenuto** altresì opportuno applicare l'aliquota ordinaria dello 0,76% alle attività produttive presenti sul territorio in considerazione della doverosa sensibilità che l'amministrazione pone nei confronti di questo settore fondamentale per la nostra economia benché tale scelta comporti per il Comune una diminuzione stimata di € 82.500 rispetto a quanto incassato nel corso del 2011 a titolo di ICI da tali tipologie di fabbricati;

**A seguito** di ampio e approfondito dibattito supportato da simulazioni e proiezioni di dati documentalmente forniti ai consiglieri da parte dell'ufficio tributi;

**Acquisiti** i pareri, le attestazioni ed i visti ai sensi dell'art.49 bis della Legge Regionale 54/98;

**Con voti** favorevoli 10, contrari 4 (Cavaletto, Menel, Bovio e Bandito Gabriele), astenuti nessuno espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

**Di determinare**, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:

#### **1. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**

- l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (anziani o inabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non locata);

#### **2. ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133**

- l'aliquota è pari allo 0,1 per cento;

#### **3. ALIQUOTA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ALBERGHI, CONSORZI, UFFICI, LABORATORI, NEGOZI, BAR E RISTORANTI)**

- l'aliquota è pari allo 0,76 per cento

#### **4. ALIQUOTA PER ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE E TERRENI EDIFICABILI**

- l'aliquota è pari allo 0,76 per cento con modalità da disciplinare mediante adozione di successivo regolamento;

5. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL'ART. 2 D. LEG.VO 504/1992

- l' aliquota è pari allo 0,96 per cento;

**Di demandare** ai Responsabili dei servizi gli atti e le operazioni necessari conseguenti al presente provvedimento.

**Fatto, letto e sottoscritto**

Il Presidente  
(Carlo ORLANDI)

Il Segretario Comunale  
(Pietro MARTINI)  
F.to Pietro MARTINI

F.to Orlandi Carlo

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Attesto che copia del presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi, e precisamente dal 27/03/2012 , ai sensi dell'art. 52 bis della Legge Regionale n° 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna ai sensi dell'art. 52 ter della stessa legge.

La Thuile , li 27/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Pietro MARTINI)  
F.to Pietro MARTINI

LA PRESENTE È COPIA CONFORME ALL'ORIGNALE PER USO AMMINISTRATIVO.

La Thuile, li 27/03/2012

IL SEGRETARIO

COMUNALE

Pietro MARTINI

---